

TI_GERICHTE 14.2011.185 vom 6. Dezember 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-12-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.185

FR: TI_GERICHTE 14.2011.185 du 6 décembre 2011

IT: TI_GERICHTE 14.2011.185 del 6 dicembre 2011

Regeste

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilità non resa verosimile

Erwägungen

E. 1

gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPC. 2.a) In virtù dell'art. 174 cpv.

E. 2

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento. L'autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia "echte Nova", in contrapposizione agli pseudonova, ossia "unechte Nova"), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all'art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d'ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell'autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l'altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolubilità, concetto noto nella LEF. L'illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolubilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolubilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorché essa appare più verosimile che l'insolubilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l'atto di appello, di estratti dell'Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell'effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed. Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des

Entscheid des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172). b) La reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell'istante ai sensi dell'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento e l'ha dimostrato, producendo una ricevuta dell'UE di Lugano del 10 novembre 2011 relativa al versamento, avvenuto alle ore 14.02 secondo informazione ricevuta dall'UE di Lugano, di fr. 1'526.50 a saldo dell'esecuzione in oggetto n. _____. Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l'annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall'estratto dell'UE di Lugano al 5 dicembre 2011 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti otto procedure esecutive, di cui sette promosse nell'anno in corso. Tre esecuzioni risultano essere state pagate, in una l'escussa ha interposto opposizione, mentre in quattro procedure, promosse per importi anche elevati, non è stata interposta opposizione. Ciò porta a concludere che la reclamante riconosce i relativi debiti, ma che non dispone della liquidità necessaria per farvi fronte. Il presupposto della solvibilità non può in queste circostanze essere ritenuto reso sufficientemente verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

E. 3

Intimazione: - ; - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.